

(N. 1496)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(MARAZZA)

di concerto col Ministro *ad interim* di Grazia e Giustizia

(SEGNI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1951

Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

ONOREVOLI SENATORI. — È generalmente nota la grave e delicata situazione economica che da tempo pone in stato di crisi l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il problema, già efficacemente posto all'attenzione del Parlamento da un informato e preciso intervento del senatore Monaldi in sede di discussione del bilancio del Ministero del lavoro, ha interessato attivamente gli organi di Governo, per la ricerca dei mezzi idonei a risanare la situazione dell'Istituto.

La situazione dell'I.N.A.M. si concreta in un *deficit* patrimoniale di circa 27 miliardi di lire e in un *deficit* di esercizio vicino — senza adeguate provvidenze — nel corrente anno 1951 ai 10 miliardi di lire.

Donde il duplice problema di fronteggiare subito l'esigenza di carattere finanziario e di individuare le cause che a tale disavanzo hanno portato.

L'esigenza economica immediata presenta due aspetti strettamente connessi, l'uno relativo all'equilibrio della situazione patrimoniale, l'altro attinente al pareggio del bilancio di esercizio. Ora, mentre è sembrato che il disavanzo della situazione patrimoniale che si concreta prevalentemente in un complesso di notevoli debiti dell'Amministrazione dell'Istituto verso gli ospedali, i medici e le farmacie, potrà essere sistemato attraverso finanziamenti a lunga scadenza per il conseguimento dei quali non è mancato e non mancherà il

vigile interessamento del Ministero del lavoro, è evidente che occorre provvedere attraverso idonei e tempestivi provvedimenti ad evitare il riprodursi di sensibili *deficit* di esercizio che porterebbero ad ulteriori gravi incrementi del disavanzo patrimoniale che si intende invece quanto meno consolidare, in modo da renderne più possibile la successiva graduale eliminazione.

In tale intendimento non si è mancato già di intervenire nel settore dell'agricoltura, in sede di determinazione delle aliquote contributive per l'anno 1951, assicurando alla gestione un maggior gettito complessivo di un miliardo e 330 milioni di lire che rappresenta un sensibile miglioramento delle entrate per tale settore e comunque il massimo sforzo che si è ritenuto di richiedere ancora per questo anno all'economia agricola.

Ma il settore, dove lo squilibrio tra costi e prestazioni si è manifestato con carattere di particolare gravità, è quello dell'industria, che rappresenta, per numero di assistiti e per la tradizionale maggiore ampiezza dell'assistenza agli aventi diritto, quello di più decisiva importanza per le sorti dell'Istituto. È in questo settore pertanto che occorre ancora agire per assicurare la copertura del residuo *deficit* di nove miliardi circa, quanti cioè pur ne rimangono dopo l'effettuata revisione delle aliquote contributive nel settore agricolo.

Col presente disegno di legge si provvede pertanto alla revisione delle aliquote contributive per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie nel settore dell'industria, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, elevando dal 5 per cento al 6 per cento le aliquote per l'assicurazione di malattia degli operai e dal 3 per cento al 4 per cento quelle per l'assicurazione degli impiegati.

Ciò si è ottenuto, d'altra parte, senza modificare in modo sensibile il complessivo carico degli oneri previdenziali dei datori di lavoro, in quanto si provvede contemporaneamente con decreto del Presidente della Repubblica ad una riduzione contributiva dell'1 per cento nel settore della gestione assegni familiari dell'industria che presenta — almeno per ora — una situazione più favorevole di quella dell'assicurazione di malattia.

Dall'attuazione del presente disegno di legge può prevedersi un maggiore gettito di circa 8.000 milioni, cifra che, se non riuscirà ad eliminare definitivamente ogni preoccupazione sulla situazione finanziaria dell'I.N.A.M., consentirà tuttavia a detto Istituto l'acquisizione di sufficienti mezzi per sopperire alle sue attuali esigenze funzionali.

Inoltre, col presente schema di disegno di legge, si è ritenuto opportuno confermare che, per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'I.N.A.M., si applicano le norme di cui al decreto legislativo 1° agosto 1945, n. 692, concernente la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo del contributo dovuto per gli assegni familiari. Con lo schema di cui trattasi si provvede infine anche ad estendere nei riguardi dei contributi per l'assicurazione di malattia dovuti a taluni altri enti previdenziali (E.N.P.D.E.D.P., E.N.P.A.L.S. e Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali) l'applicazione delle norme contenute nel sopra citato decreto.

E ciò allo scopo di stabilire una uniformità di criteri per il calcolo dei contributi per l'assicurazione di malattia dovuti in favore di enti assistenziali per i quali le norme vigenti stabilivano in modo generico, e non tassativo, le voci della retribuzione da assoggettarsi a contribuzione con conseguenti incertezze nella determinazione della base imponibile.

È evidente, peraltro, che la predisposizione dei pur indispensabili provvedimenti di natura finanziaria, se soddisfano le immediate esigenze della gestione malattia e la pongono in grado di fronteggiare gli obblighi nascenti dall'attuale sistema assicurativo, non eliminano la necessità di provvedere ad un più completo riordinamento delle norme che regolano l'attività istituzionale dell'Ente.

È infatti una esigenza vivamente sentita quella di chiarire talune situazioni finora legislativamente non ben definite (e ciò in conseguenza della stessa origine ed evoluzione della assicurazione generale di malattia nel nostro Paese) per quanto riguarda in primo luogo il campo di applicazione dell'assicurazione, ed in secondo luogo l'efficacia degli strumenti previsti dalle disposizioni vigenti per la repres-

sione delle numerose evasioni contributive da un lato e dei non pochi abusi nel campo delle prestazioni dall'altro.

È inoltre intenzione del Governo di continuare nella più rigorosa attività di vigilanza sulle gestioni dell'Istituto onde ottenere, pur nel quadro delle disposizioni normative vigenti, la maggiore possibile eliminazione dei cennati inconvenienti e soprattutto il mantenimento nei limiti più ridotti possibili delle spese di amministrazione, pur favorendo nel contempo ogni sforzo diretto a porre in essere

una migliore organizzazione interna dei servizi.

Sarà tuttavia necessario procedere con apposito provvedimento legislativo al riordinamento di tutto il complesso di norme che regolano l'assicurazione di malattia dei lavoratori nei suoi punti più essenziali.

Gli studi all'uopo necessari sono già in atto e si spera, non appena possibile, che anche questo più completo riassetto legislativo possa concretarsi in un adeguato provvedimento e dare i suoi buoni frutti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le aliquote dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie dei lavoratori dell'industria previste nella tabella B) allegata al decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, sono sostituite dalle seguenti:

a) per l'assicurazione degli operai e loro familiari: 6 per cento della retribuzione lorda;

b) per l'assicurazione degli impiegati e loro familiari: 4 per cento della retribuzione lorda.

Per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malat-

tie, si applicano le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, concernente la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai contributi dovuti all'Ente di previdenza per i dipendenti dagli enti di diritto pubblico, all'Ente di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e alla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal primo periodo di paga avente inizio nel mese successivo a quello della sua pubblicazione.